

Allegato a) del Regolamento

TABELLA "A" DELLE INDENNITÀ

(tabella A, articolo 16, comma 4, decreto ministeriale 18.10.2010 n. 180 e succ. modifiche ed integrazioni)

Euro 40,00 per spese di avvio del procedimento per ciascuna parte.

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)	In caso di procedimento in contumacia
fino a euro 1.000	Euro 65	Euro 40
da euro 1.001 a euro 5.000	Euro 130	Euro 50
da euro 5.001 a euro 10.000	Euro 240	Euro 50
da euro 10.001 a euro 25.000	Euro 360	Euro 50
da euro 25.001 a euro 50.000	Euro 600	Euro 50
Da euro 50.001 a euro 250.000	Euro 1.000	Euro 50
Da euro 250.001 a euro 500.000	Euro 2.000	Euro 50
Da euro 500.001 a euro 2.500.000	Euro 3.800	Euro 50
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	Euro 5.200	Euro 50
Oltre euro 5.000.000	Euro 9.200	Euro 50

Tutte le spese e le indennità sono al netto degli oneri fiscali.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre accessori, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. liquidato a parte il compenso.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11 e succ. modifiche.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;Per le mediazioni facoltative ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento. In tal caso saranno dovuti esclusivamente i costi di avvio del procedimento.
 - e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Si prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente al numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
13. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 7, comma 14, del presente regolamento.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11, sono derogabili.